

Sent. n. 86/2025 pubbl. il 21/05/2025

Rep. n. 86/2025 del 21/05/2025



TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RG 45/2025 LIQ. CONTR.

PROC. UNIT. 68-1/2025

DEPOSITATA E PUBBLICATA

IL 21/05/2025

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dott. Bruno CASCIARRI Presidente

dott. Lucio MUNARO Giudice

dott.ssa Elena MERLO Giudice relatore,

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

Il Tecnico di Amministrazione
Dott.ssa Anna Petra De Polo

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 68-1/2025 R.G. P.U. promosso

da

MIRKO SFERLAZZA, p. iva SFRMRK93D08A089F, residente in Conegliano (TV), Via
Gen. A. Diaz n. 1, con l'Avv. FEDERICA GUIDI

- ricorrente -

Letto il ricorso proposto da MIRKO SFERLAZZA ai sensi dell'art. 268 C.C.I.I.;
ritenuta preliminarmente la propria competenza territoriale, posto che la parte
debitrice ricorrente risiede in Conegliano (TV);

rilevato che al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC, che illustra
adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della parte
debitrice, indica le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dalla parte
debitrice nell'assumere le obbligazioni e che, a seguito della richiesta di
integrazione del Giudice relatore, è stata altresì prodotta l'attestazione di cui
all'art. 268, co. 3, quarto periodo, C.C.I.I.;

evidenziato che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV
del C.C.I.I.;

ritenuto che la parte ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi
dell'art. 2.1, lett. c), C.C.I.I. perché:

- non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi
speciali per il caso di crisi o insolvenza (la parte ricorrente è un consumatore);
- la parte ricorrente ha debiti personali per € 46.000,00 circa;
- la parte ricorrente non è proprietaria di immobili; è proprietaria soltanto di
un'autovettura, immatricolata nel 2010, che verosimilmente non verrà inclusa

Firmato Da: DE POLO ANNA PETRA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7fe6e4956b375
Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 68a841727cbca6effde1a581c3b7d36
Firmato Da: CASCIARRI BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 72ee04774b2c987bd7039f5d4de857



nella liquidazione, sia in quanto bene essenziale al ricorrente per gli spostamenti familiari e le necessità familiari, sia in quanto il suo valore può essere stimato in un importo non superiore ad € 750,00; percepisce un reddito da lavoro dipendente, pari all'importo mensile netto di € 1.600,00 (al lordo delle trattenute per cessioni del quinto allo stato operate sulla sua busta paga, per l'importo mensile complessivo di circa € 530,00, che dovranno cessare alla luce dell'apertura della presente procedura), a fronte di un fabbisogno mensile pari a circa € 1.000,00 (comprensivo del canone di locazione dell'abitazione in cui risiede, rispetto al quale l'attuale compagna è debitrice in solido) e a spese di procedura stimate in circa € 2.200,00 complessivi;

ritenuto quindi che ricorrano le condizioni soggettive, oggettive e probatorie per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di MIRKO SFERLAZZA;

nomina la dott.ssa Elena Merlo quale giudice delegato ed la dott.ssa CATERINA CARRER quale liquidatore;

ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

rimette al giudice delegato la determinazione dei limiti ex art. 268, comma 4 lett. b) C.C.I.I.;

dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;

ordina la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;

dispone che la notifica della sentenza alla parte ricorrente venga assicurata dalla cancelleria e la notifica ai creditori venga assicurata dal liquidatore.

Treviso, 20/05/2025

Il Giudice estensore

dott.ssa Elena Merlo

Il Presidente

dott. Bruno Casciarri

